COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. **118**
Data di registrazione **11/09/2020**

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

Area Legale e Polizia Municipale

OGGETTO: **RICORSO IN RIASSUNZIONE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO LOMBARDO PIETRO - LIQUIDAZIONE SALDO AVV. GABRIELE DARA**

Il Capo Area Servizi Legali e Polizia Municipale, Dott. ssa Rosa Di Blasi,

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui al D.P.R. n.62/2013 e dell'art.6/bis della legge n.241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Dato atto di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Legittimata ad emanare l'atto in ragione dell'incarico conferito con il decreto sindacale n. 2 del 22/01/2019;

Visto l'O.R.EE.LL.;
Vista la L.R. 48/91 che ha recepito la L.N. n.142/90, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000.
Visto il vigente regolamento di contabilità.

Premesso che:

In data 27 giugno 2006 prot.13882 è stata notificata al Comune intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida inoltrata avanti il Tribunale civile di Agrigento dal Sig. Lombardo Pietro.

L'Ufficio Affari Legali, acquisita la relazione del responsabile del procedimento Capo Settore Affari Sociali, ha proposto la costituzione in giudizio ed è stato chiesto al giudice l'integrazione del giudizio nei confronti delle persone che detenevano l'immobile oggetto della controversia, il cui elenco è stato fornito dal Dott. Sardone.

Ed invero si rilevava che in data 25/04/2005 il Comune di Palma di Montechiaro, rappresentato dal Dott. Angelo Sardone, stipulava con il sig. Lombardo Pietro una scrittura privata di locazione ad uso abitativo, al fine di consentire la sistemazione momentanea di n.14 famiglie, che erano state sgomberate dagli alloggi popolari occupati abusivamente, pattuendo un canone mensile di euro 8.400,00 al mese, per la durata di mesi due e, con la specifica clausola contrattuale, che a termine di detto periodo nessun onere si poneva la P.A. per l'alloggio delle famiglie.

La controversia insorta si è conclusa con la Sentenza n. 242 del 28 febbraio 2007 con la quale il giudice, in accoglimento delle istanze del Comune ha dichiarato risolto il contratto di locazione stipulato dalle parti e ha disposto che il convenuto provveda a rilasciare in favore dell'attore gli immobili entro il termine di tre mesi decorrenti dalla notifica oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali.

L'Amministrazione Comunale ribadiva di non essere in possesso delle chiavi degli appartamenti che invece erano state consegnate dal Lombardo direttamente alle famiglie ospitanti e che nessuna somma era dovuta al locatore proprio perché la sentenza n.242/2007 aveva dichiarato risolto il contratto di affitto. Si impegnava quindi a convocare i soggetti beneficiari per sgomberare gli alloggi.

Le famiglie venivano convocate, mediante lettere raccomandate, a cura del legale nominato dall'Amministrazione, per comunicare quanto disposto dal Giudice e in quella occasione si apprendeva che alcuni beneficiari avevano consegnato le chiavi al proprietario prima ancora della scadenza del contratto;

Intanto, il sig. Lombardo, in data 22 gennaio 2013, ha notificato atto di citazione avanti il Tribunale civile di Agrigento per il pagamento dei canoni di locazione.

Con Deliberazione Commissariale n.5 del 11 marzo 2013 è stato conferito incarico per la difesa degli interessi dell'Ente all'Avv.to Giovanni Pecoraro del Foro di Palermo, per sostenere la risoluzione del contratto ex sentenza n.242/2007;

Dato atto che il giudizio si è concluso con sentenza n.265/2014 con la quale il Comune è stato condannato, in accoglimento delle pretese attoree, al pagamento di €. 8.400,00 oltre interessi dal luglio 2005 fino alla data di rilascio degli immobili avvenuto il 19/03/2013;

Atteso che la sentenza citata, risultava illegittima ed ingiusta poiché il giudice non ha tenuto conto della sentenza n.242/2007 che ha dichiarato risolto il contratto tra l'A.C. e il sig. Lombardo, della particolare circostanza che il rapporto contrattuale anche di fatto è intercorso tra il predetto attore e gli occupanti gli alloggi ed infine che gli alloggi di che trattasi sono sempre rimasti in disponibilità del sig. Lombardo, è stato proposto appello a ministero dell'Avv. Gabriele Dara del Foro di Palermo;

Con sentenza n.511/2015, la Corte di Appello di Palermo, II Sezione Civile, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento del 24.2.2014, appellata dal Comune di Palma di Montechiaro, ha rigettato le domande proposte dal sig. Lombardo con atto di citazione notificato il 22.1.2013 ed ha condannato il medesimo al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 16.481,00 oltre spese generali, cpa e iva, per il primo grado ed in € 10.031,00 oltre spese generali, cpa ed iva per il secondo grado;

Che il Sig. Lombardo Pietro ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza n.511/2015 resa dalla Corte di Appello di Palermo, il Comune di Palma di Montechiaro si è regolarmente costituito conferendo mandato all'Avv. Dara;

Dato atto che il Giudizio si è concluso con sentenza della Suprema Corte n. 29638/2017 resa il 9/5/2017 e pubblicata il 12/12/2017 che ha cassato con rinvio la sentenza n.511/2015 resa dalla Corte di Appello di Palermo in data 7/4/2015, pubblicata il 25/05/2015, nell'ambito del giudizio RG n.976/2014;

Visto il ricorso in Riassunzione ex art. 392 c.p.c. , notificato in data 23/03/2018, proposto dal Sig. Lombardo Pietro innanzi alla Corte di Appello di Palermo e con delibera n. 77 del 10/5/2018 la Giunta Municipale ha conferito mandato per la difesa all'Avv. Gabriele Dara ed è stato assunto il relativo impegno di spesa sul cap. 860 imp. 83961;

Vista la sentenza n.1131/2020 con la quale la Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, ha rigettato l'appello proposto con ricorso depositato il 29/05/2014 dal comune di Palma di Montechiaro avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n.265/2014;

Vista la fatt. n.2/E del 3/9/2020 trasmessa a saldo dall' Avv. Gabriele Dara per un importo totale di € 7.293,21 (spese e CPA inclusa ed Iva non dovuta per regime fiscale agevolato);

Ritenuto di dovere liquidare la parcella suddetta;

Determina

Di liquidare e pagare la fattura n. 2/E del 3/9/2020 trasmessa a saldo dall'Avv. Gabriele Dara per un importo totale di € 7.293,21 (spese e CPA inclusa ed Iva non dovuta per regime fiscale agevolato) con le modalità indicate nella stessa;

Di dare atto che la superiore somma trova copertura al cap. codice di bilancio 01111.03.0860 – imp.83961;

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario con tutti i documenti giustificativi ed i riferimenti contabili ai sensi del 3° comma dell'art.184 del D.L.vo n.267/2000.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott. Rosa Di Blasi il 11/09/2020

Il Capo Area
di blasi rosa / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)